

Allegato "B"  
al Repertorio n.26438/19761

STATUTO =====

ASSOCIAZIONE "AGENZIA GIOVANI PER I GIOVANI APS" =====

**TITOLO I: Disposizioni generali** =====

**Art. 1** - È costituita con sede legale a Caltagirone una associazione giovanile denominata "Agenzia Giovani per i Giovani". Si aggiunge a detta denominazione l'acronimo APS. La denominazione "Agenzia Giovani per i Giovani APS" ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 è acquisita efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Runts. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Runts. =====

**Art. 2** - L'associazione è un centro permanente di vita associativa ed un laboratorio di sviluppo locale. Non persegue finalità di lucro ed è apartitica. L'associazione nasce per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, sperimentando la fattibilità di idee innovative, in esito all'avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi dell'azione 7 "Giovani e lavoro" dell'A.P.Q. "Giovani Protagonisti di sé e del territorio" della Regione siciliana. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**Art. 3** - La durata dell'associazione è indeterminata. =====

**Art. 4** - Scopo e finalità dell'associazione è prestare consulenza economico - gestionale ai giovani che vogliono intraprendere un'attività di impresa; offrire un servizio rivolto ai giovani che necessitano di una consulenza finanziaria o gestionale inerente a crediti personali e/o aziendali; assistere e favorire i giovani nell'accesso al microcredito; la promozione di attività atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva tra i giovani; la erogazione di corsi di aggiornamento volti a far sviluppare e crescere il talento dei giovani; la erogazione di servizi di consulenza di giovani professionisti per i giovani; il supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione, raccolta e diffusione delle iniziative attraverso diversi strumenti; promuovere seminari, convegni e incontri volti a migliorare la qualità di vita dei giovani, attraverso tavole rotonde, studi e pubblicazioni, strumenti informatici; promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva specificatamente nel mondo giovanile e promuovere l'incontro dei giovani con le organizzazioni

pubbliche e private; lo sviluppo di forme di aggregazione per i giovani anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, social network, comunità virtuali, apprendimento collaborativo, comunità di pratica, forum, blog, chat e altri strumenti simili; stimolare processi di deburocratizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture pubbliche nei confronti dei Giovani; effettuare in proprio e per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi associativi. Per il perseguimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). =====

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2020, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====
- b) interventi e prestazioni sanitarie; =====
- c) prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281; =
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; =====
- g) formazione universitaria e post-universitaria; =====
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; =====
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; =====

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; =====
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore; =====
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; =====
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; =====
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. =====
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive, modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; =====
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; =====
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; =====
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; =====
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a orma del presente articolo; =====
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; =====

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; =====

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1993, n. 184; =====

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; =====

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. =====

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. =====

**Art. 5** - Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, =====

**Art. 6** - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera. =====

**Art. 7** - Gli organi dell'associazione sono: =====

a) l'assemblea dei soci; =====

b) il consiglio direttivo; =====

le norme sull'ordinamento interno degli organi si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive. =====

**TITOLO II: I Soci** =====

**Art. 8** - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni ed enti pubblici e privati, che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. =====

**Art. 9** - Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: =====

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità; =
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali; =====
- 3) pagare la quota sociale. =====

**Art. 10** - La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. =====

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. =====

**Art. 11** - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali; =====
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale. =====
- c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio. =====
- d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. =====

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale può entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione. =====

**Art. 12** - I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente. =====

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro 20 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: con richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed in presenza di un membro dello stesso Consiglio e di un altro associato scelto dal socio in seno alla richiesta scritta. =====

### **TITOLO III: Dei volontari e dell'attività di volontariato** =====

**Art. 13** - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve inoltre assicurarsi i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività passata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. =====

**Art. 14** - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività d'interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. =====

### **TITOLO IV: L'assemblea dei soci** =====

**Art. 15** - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altre località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, che deve essere depositato presso il Runtz entro il 30 giugno di giugno di

ogni anno, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. ===

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: =====

- sia consentito al residente di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, contrastare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

L'assemblea ordinaria: =====

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====

c) approva il bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno il bilancio sociale; =====

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====

e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione; =====

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ==

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ==

L'assemblea è convocata almeno una volta in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. =====

**Art. 16** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare più di un socio purché muniti di regolare delega scritta. =====

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la

sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. =====

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. =====

**Art. 17** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio. =====

**Art. 18** - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. =====

**Art. 19** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniquale volta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria: =====

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; =====

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ===

**Art. 20** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati. =====

#### **TITOLO V: Il consiglio direttivo** =====

**Art. 21** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. =====

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. =====

**Art. 22** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. =====

In particolare, il consiglio: =====

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; =====

b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; ===

c) delibera sull'ammissione dei soci; =====

d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; =====

e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori; =====

f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; =====

g) individua le attività diverse che l'associazione potrà svolgere; =====

h) predispone il bilancio sociale laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione; =

i) motiva la deliberazione di rigetto di ammissione da socio.

**Art. 23** - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni. =====

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. =====

**Art. 24** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. =====

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri. =====

Entro il 30 maggio di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. =====

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio. =====

**Art. 25** - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente. =====

## **TITOLO V bis: Organo di controllo** =====

**Art. 25 bis** - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. =====

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117. =====

## **TITOLO V ter: Organo di revisione** =====

**Art. 25 ter** - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. =====

## **TITOLO VI: Il patrimonio** =====

**Art. 26** - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da: =====

- quote associative; =====
- contributi pubblici e privati; =====
- donazioni e lasciti testamentari; =====
- rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117; =====
- tasse di iscrizione; =====
- proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi; =====

l'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indirette; con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e comunque ad enti/associazioni con medesime finalità, oggetto, scopo. ==

**Art. 27** - Entro il 30 maggio di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. =====

**Art. 28** - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi. =====

#### **TITOLO VI bis: Scioglimento e devoluzione del patrimonio** =====

**Art. 29** - L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua della liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. =====

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. =====

#### **TITOLO VII: Disposizioni finali** =====

**Art. 30** - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106, ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. =====

**F.to: Marchese Rosario Gianluca - Giuseppe Bonaccorso.** =====